



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 203 del 29/12/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE COMUNE DI NOCETO NEL RICORSO N. 902/2016 RG DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA IN SOSTITUZIONE LEGALE PRECEDENTEMENTE INCARICATO.

L'anno 2022 addì 29 del mese di dicembre alle ore **21:27** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 20:15, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	VICE SINDACO	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
BARANTANI MARCO	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DI GILIO VITTORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE COMUNE DI NOCETO NEL RICORSO N. 902/2016 RG DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA IN SOSTITUZIONE LEGALE PRECEDENTEMENTE INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ord. n. 49);

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2022-2024 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 8.3.2022 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 01/12/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la costituzione del Comune di Noceto per resistere a fronte del ricorso n. 902/2016 RG davanti al Tribunale amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Bologna avverso la citata determinazione n. 77/2016 del Servizio Affari Generali di questo Comune, con il quale è stato richiesto al giudice adito l'annullamento dei seguenti atti di costituzione del diritto di servitù coattiva di fognatura su fondi di proprietà della medesima: determinazione n. 77/2016, deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6.8.2016, e comunque di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, nonché la condanna del Comune di Noceto al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente;

DATO ATTO che con la citata deliberazione di G.C. n. 236/2016 è stato inoltre:

- individuato quale procuratore e difensore di questa Amministrazione l'Avv. Giuliano Gervasoni del Foro di



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Parma, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato di rappresentanza del Comune di Noceto nel procedimento;

incaricato il Responsabile del Servizio Affari Generali ad adottare gli atti conseguenti all'approvazione della deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, come sopra quantificato;

ATTESO che con comunicazione in data 15/12/2022 l'avv. Giuliano Gervasoni ha informato questo Comune di aver presentato domanda di cancellazione dall'Albo degli Avvocati, invitando il Comune ad individuare nuovo legale cui conferire mandato di rappresentanza del Comune di Noceto nel procedimento n. 902/2016 RG in propria sostituzione;

RAVVISATO per quanto esposto dal legale suddetto l'evidente interesse del Comune a conferire mandato di rappresentanza nel giudizio de quo in sostituzione dell'avv. Gervasoni per le motivazioni sopra espresse su precisa indicazione del medesimo, dovendo questo Comune garantire la prosecuzione del giudizio per ragioni di pubblico interesse discendenti dal provvedimento impugnato;

CONSIDERATO che:

- questo Comune ha pendente contro la medesima controparte e per il medesimo oggetto del contendere altro procedimento davanti al giudice civile e segnatamente alla Corte di Cassazione, davanti alla quale è stato conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 02/09/2021, modificata con successiva DGC n. 149 del 30/09/2021, mandato di rappresentanza all'avv. Roberto Ollari del Foro di Parma;
- per complementarietà di giudizi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 30/12/2021 era stato altresì conferito all'avv. Roberto Ollari del Foro di Parma mandato di rappresentanza davanti al Consiglio di Stato per proporre impugnazione ex art. 79 comma 3 c.p.a contro l'ordinanza n. 01045/2021 REG.PROV.COLL. del TAR Bologna di sospensione del giudizio in oggetto;

ATTESO che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato riconducibile all'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2), ossia la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione del codice;
- l'art. 4 del medesimo codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

PRESO ATTO che ANAC con Linee Guida 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ha fissato i principi per l'affidamento dei servizi legali finalizzati al patrocinio in giudizio:

- L'affidamento dei servizi legali conferito *ad hoc* costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 comma 1, lettera d) (contratti esclusi);
- Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite; tali incarichi possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato iscritti ad un Albo circondariale;
- Ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento dei servizi legali esclusi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; il mancato ricorso ad adeguate forme di pubblicità è giustificato negli stessi casi in cui il Codice dei contratti pubblici consente deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate per una di tali deroghe.

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018),



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile, comprese pertanto le citate linee guida ANAC n. 12, in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni;

CONSIDERATO al riguardo che le citate linee guida ANAC n. 12 al punto 3.1.4.1 stabiliscono che l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico anche nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;

RAVVISATA la necessità di autorizzare il Sindaco pro tempore alla nomina di un procuratore in rappresentanza di questa Amministrazione davanti al TAR Bologna in sostituzione del precedente legale, allo scopo di vedere riconosciute le ragioni del Comune di Noceto nel contenzioso in oggetto;

ATTESO che sulla base della citata sentenza della CGE del 06/06/2020 e del punto 3.1.4.1. delle linee guida ANAC n. 12, in ragione della complementarietà del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo rispetto ai giudizi sopra citati per i quali è stato incaricato l'avv. Roberto Ollari del foro di Parma, è stato richiesto preventivo all'avvocato Ollari, al fine di conferire al medesimo mandato di rappresentare il Comune di Noceto davanti al TAR di Bologna, individuandolo sulla base del criterio enunciato da ANAC nelle Linee guida n. 12 della complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (nel caso di specie, facendo seguito il conferimento del presente mandato a quello conferito nel connesso giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione conferito con la citata deliberazione di G.C. n. 135/2021 e al Consiglio di Stato con DGC 225/2021);

ATTESO che l'avv. Ollari ha prestato il proprio assenso a rappresentare il Comune di Noceto davanti al TAR Bologna;

VISTO il preventivo di spesa presentato al prot. n. 22692 del 19/12/2022 dall'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, con studio in B.go Zaccagni, 1 43121 - Parma, che ha applicato i seguenti importi inferiori ai valori medi previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 per le cause davanti al TAR:

Fase Compenso

Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.364,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 999,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 2.125,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 4.488,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 673,20
Cassa Avvocati (4%)	€ 206,45
Totale imponibile	€ 5.367,65
IVA 22% su Imponibile	€ 1.180,88

Totale € 6.548,53

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) € 1.032,24

RITENUTO il compenso congruo e conforme ai parametri fissati nel D.M. 10/03/2014, n. 55 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata sia dalla legge (art. 7 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 – commi 54 e segg. L. 244/2007), sia dal Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05/03/2009;

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Affari Generali, incaricandolo degli adempimenti conseguenti, compresa l'adozione dell'impegno di spesa in favore del legale così individuato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- l'art. 14 del vigente Statuto del Comune di Noceto;

DATO ATTO dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri, formulati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, smi, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto della cessazione dall'incarico a seguito di cancellazione dall'albo Avvocati dell'avv. Giuliano Gervasoni;
2. in relazione al punto che precede, stante la necessità di farsi rappresentare ed assistere da un legale nel giudizio n. 902/2016 RG davanti al Tribunale amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Bologna avverso la determinazione n. 77/2016 del Servizio Affari Generali di questo Comune, con il quale è stato richiesto al giudice adito l'annullamento dei seguenti atti di costituzione del diritto di servitù coattiva di fognatura su fondi di proprietà della medesima: determinazione n. 77/2016, deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 6.8.2016, e comunque di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, nonché la condanna del Comune di Noceto al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, di conferire all'Avv. Roberto Ollari (e con esso allo Studio Ollari) del Foro di Parma, con studio in B.go Zaccagni, 1 43121 – Parma l'incarico per la rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto, autorizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato fiduciario di rappresentanza, riconoscendo al legale incaricato il compenso indicato nel preventivo di spesa acquisito al prot. n. 22692 del 19/12/2022 nei termini riportati in premessa;
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali all'assunzione del relativo impegno di spesa, alle condizioni economiche riportate nella presente deliberazione e nel preventivo prot. n. 22692 del 19/12/2022, compreso eventuale contributo unificato se dovuto, nonché di procedere alle eventuali integrazioni dell'impegno di spesa che si rendessero necessarie nel corso della controversia legale senza necessità di specifica deliberazione in quanto attinenti alla presente causa;
4. di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II SEGRETARIO GENERALE
DI GILIO VITTORIO**



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta n. 2637/2022 del SERVIZIO SERVIZIO AFFARI GENERALI ad oggetto: AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE COMUNE DI NOCETO NEL RICORSO N. 902/2016 RG DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA IN SOSTITUZIONE LEGALE PRECEDENTEMENTE INCARICATO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO AFFARI GENERALI

Sulla proposta n. 2637/2022 del SERVIZIO SERVIZIO AFFARI GENERALI ad oggetto: AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE COMUNE DI NOCETO NEL RICORSO N. 902/2016 RG DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA IN SOSTITUZIONE LEGALE PRECEDENTEMENTE INCARICATO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(MERCADANTI ALDO)